

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli art. 151, 4° comma e 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. nr. 6 del 16.3.2013 si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione all'intervento sopra indicato del Bilancio di Previsione del corrente esercizio.

Imp.	Anno	Codice	Importo
N. 197	2025	01.01-1.09	€ 355,20

Paisco Lovenò, lì 29/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mascherpa Bernardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Lovenò, lì 21/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Daniela Lorenzi

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia



AREA SERVIZI GENERALI (Servizio Generale)

DETERMINAZIONE N. 81/SG

Paisco Lovenò, lì 29/12/2025

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ANNO 2024 PER CONCORSO DELLA COPERTURA DELL'ONERE PER INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI ED AMMINISTRATORI LOCALI. RIVERSAMENTO A MINISTERO DELL'INTERNO DELLE SOMME NON UTILIZZATE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 6 del 24/02/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025-2027;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di C.C. n. 5 del 24/02/2025 con la quale è stata approvata la nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025-2027;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte del sottoscrittore, per il procedimento oggetto del presente atto;

VISTO l'art. 57-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 8-bis all'art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la misura dell'indennità di funzione di cui al medesimo art. 82, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

VISTI altresì i commi 2 e 3 del sopra richiamato art. 57-quater, i quali dispongono, rispettivamente, che, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto dalla disposizione di cui al comma 1 del medesimo art. 57-quater, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che lo stesso è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede

di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTO l'articolo 1, commi da 533 e 587, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il quale detta nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare:

- al comma 583 che *"A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:
[omissis] e) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
[omissis]"*;
- al comma 584 che *"In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio"*;
- al comma 585 che *"Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119."*;
- al comma 586 che *"A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*;
- al comma 587 che *"Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario."*;

RICHIAMATO il Decreto interministeriale del 23/07/2020 ad oggetto *"Incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti"* con il quale il Ministero dell'interno a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco ha concesso a decorrere dall'anno 2020 il contributo annuo a favore del Comune di Paisco Lovenò nella misura di €. 3.287,58;

DATO ATTO che il Comune di Paisco Lovenò ha ricevuto in data 02.04.2025 un contributo di €. 3.287,58, di competenza dell'anno 2024 ai sensi del succitato Decreto Interministeriale 23/07/2020;

RICHIAMATO altresì il Decreto interministeriale del 07/02/2025 ad oggetto "*Riparto dell'incremento, per l'anno 2024, del fondo per il concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento dell'indennità di funzione.*" con il quale il Ministero dell'interno ha previsto la misura dell'incremento a favore del Comune di Paisco Lovenò per un importo pari ad €. 9.059,54;

DATO ATTO che nel corso dell'esercizio 2024 l'aumento dell'indennità corrisposta agli amministratori è definibile in € 11.991,92, determinando così un'eccedenza dei fondi assegnati e trasferiti per € 355,20, come da documentazione conservata agli atti del servizio;

RITENUTO pertanto necessario per quanto sopra esposto procedere ad impegnare la somma di € 355,20 a favore del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari territoriali, al codice 01.01-1.09 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, per la restituzione del contributo non utilizzato;

VISTO il decreto Sindacale n. 3/2024 con il quale sono stati attribuiti ai componenti della Giunta Comunale i poteri gestionali ai sensi dell'art. 53, comma 23 della legge 388/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025-2027;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del sistema controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16/03/2013;

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell'importo complessivamente ricevuto a titolo di concorso delle maggiori spese per l'incremento delle indennità di funzione spettanti al sindaco, al vicesindaco e agli assessori comunali per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 1, commi 583-585 della legge 234/2021, in misura pari ad €. 12.347,12, così come stabilito con Decreto Interministeriale 23/07/2020 e con Decreto Interministeriale 07/02/2025;
2. di dare atto che l'indennità complessivamente corrisposta agli amministratori nel corso dell'anno 2024 è definibile nella misura di €. 11.991,92, come da documentazione conservata agli atti del servizio, e che conseguentemente a quanto indicato al precedente punto 1, il contributo assegnato per l'anno 2024 pari ad € 12.347,12 non viene utilizzato per un importo pari a € 355,20, con conseguente obbligo alla restituzione precedentemente all'invio della relativa certificazione;
3. di impegnare l'importo di € 355,20 al codice 01.01-1.09 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esercizio 2025, a favore del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari territoriali;
4. di liquidare e pagare la somma di cui al punto 3 a favore del Ministero dell'interno, restituendo la somma suindicata capitolo di entrata del bilancio dello Stato, mediante le modalità indicate dal Ministero stesso entro il termine stabilito;
5. di trasmettere al Ministero dell'interno, entro il termine previsto dalla legge, la certificazione sull'utilizzo del contributo mediante l'area riservata TBEL;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di esecutività;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dall'ultimo di pubblicazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Paisco Lovenò per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Mascherpa Bernardo